

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 31/07/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 7/02/2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2013, dopo il pagamento di n. 31 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento come specificati, ovvero altra maggiore o minore somma per come accertata. Pertanto domanda: € 152,10 a titolo di "commissione di attivazione"; € 71,60 a titolo di "commissioni di gestione", al netto di € 130,29 già rimborsati; € 866,37 a titolo di "oneri di intermediazione"; € 58,00 a titolo di "oneri assicurativi"; la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e le spese del procedimento (€ 20,00).

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n.31 ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e degli oneri di intermediazione (a fronte dell'intervento di un mediatore creditizio all. 3 ctd); ha dichiarato di avere contattato la compagnia assicurativa che, tuttavia, ha negato il rimborso (all. 5 ctd); ha affermato che il cliente era a conoscenza dei criteri di calcolo utilizzati dalla compagnia assicurativa in caso di estinzione anticipata del prestito (art. 4 CGA "*In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non goduto*"; per "premio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non goduto” si intende (cfr. glossario relativo) *“l’importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell’Assicurazione. Dall’importo, come sopra calcolato, l’Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del premio non goduto”* cfr. Allegato n. 6).

Ha pertanto chiesto, in via principale di rigettare: *“per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 130,39; rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione; rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, la richiesta di rimborso del premio assicurativo. In via subordinata: “nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 222,20, rifiutato dal ricorrente; in via di ulteriore subordinata: “nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente per un importo pari ad € 130,39, a titolo di commissioni.”*

DIRITTO

Le condizioni economiche applicabili al ricorrente stabiliscono a carico di quest'ultimo alcuni oneri che hanno natura *recurring* e che sono pertanto da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. Appartengono a tale tipologia le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione, le spese di notifica, postali, etc. I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate. In difetto di un criterio alternativo, anche gli oneri assicurativi sono da restituire in tal modo. Va infatti dato atto che il fascicolo informativo, versato in atti dall’intermediario, (i) non è sottoscritto dal ricorrente ed (ii) è relativo a un periodo successivo (2013) rispetto all’epoca di sottoscrizione del contratto (2011).

Per quanto riguarda le voci *up front* (consistenti negli oneri di intermediazione e nelle spese di istruttoria) la pretesa relativa alla loro restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento.

La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

“...il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA